



In questo numero:

1 – SEDIVA ONLINE

Videoconferenza online

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 19 MAGGIO AD OGGI

19/05/2014	Nel nuovo <i>redditometro</i> può entrare in gioco anche la "famiglia di fatto" – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	26/05/2014	La candidatura a Sindaco di un titolare di farmacia nel comune - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
20/05/2014	Commissioni bancomat e carte di credito – <i>QUESITO</i> (mauro giovannini)	26/05/2014	Deducibile la spesa per riviste di aggiornamento professionale – <i>QUESITO</i> (valerio pulieri)
20/05/2014	L'eliminazione del vecchio misuratore fiscale – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	27/05/2014	La DCR e l'importo da battere "a scontrino" – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
21/05/2014	La ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore (Studio Associato)	28/05/2014	Partecipanti in forma associata collocati nelle retrovie della graduatoria pugliese – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
22/05/2014	Catasto: il rifiuto del classamento proposto dal contribuente deve essere motivato (stefano civitareale)	29/05/2014	Gli 80 euro spettano anche alla colf, anche se... - <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)
22/05/2014	La decorrenza fiscale della variazione delle quote sociali – <i>QUESITO</i> (fernanda boffi)	29/05/2014	Scontrino fiscale e apparecchi automatici - <i>QUESITO</i> (paolo liguori)
23/05/2014	La conversione in legge del "decreto-casa" e il comunicato stampa del Ministero dell'Economia sulla TASI (Studio Associato)	30/05/2014	Il contratto a termine dopo la conversione in legge del jobs act – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 – SCADENZE FINE MAGGIO E GIUGNO 2014

1 – SEDIVA ONLINE

Videoconferenza online

Come anticipato nella *Sediva online* del n. 657 di questo Notiziario, abbiamo avviato il servizio di *Videoconferenza*, migliorando verosimilmente sia l'efficienza che la qualità stessa dei rapporti con le farmacie assistite.

Infatti, questo servizio – che ha raccolto subito parecchie adesioni - oltre a permettere anche la condivisione *online* di documenti di qualsiasi natura (compresi quelli utili alla redazione della dichiarazione dei redditi e/o necessari al disbrigo di pratiche fiscali) consente talora *meeting online* tematici che possono estendersi anche a problematiche di natura giuridica.

Del resto, il colloquio telefonico non sempre è sufficiente o adeguato per qualsiasi approfondimento, tanto più che in qualche circostanza si può sentire l'esigenza di "vedersi" – sia pure in video – con noi, essendo più facile in tal modo sviscerare i temi del momento.

Come abbiamo ricordato ai nostri clienti in una circolare dedicata a questo tema, per accedere alla *Videoconferenza* è sufficiente per la farmacia – che, beninteso, disponga già di una connessione ad internet - munirsi di *PC con microfono e videocamera* (quest'ultima non è propriamente imprescindibile, ma per ragioni intuibili potrà rivelarsi anch'essa molto proficua), oppure di un qualsiasi *smartphone* o *tablet* e procedere all'installazione del *software gratuito di videocomunicazione ooVoo*, che è disponibile per PC sul sito www.ooVoo.com, per iPhone e iPad su App Store e infine, per apparecchi Android, su Google Play.

Anche per chi non "frequenta" la materia telematica è forse agevole comprendere che, soprattutto per la *condivisione del contenuto di documenti informatici* (la quale, come già detto, permette al farmacista e al nostro collaboratore in videoconferenza di "condividere" in pratica tra loro, sui rispettivi monitor, un qualunque documento), è consigliato l'utilizzo del PC, ma anche, sia pure magari con minore operatività, del *tablet*.

Nel sito Sediva, comunque, potrete consultare e anche "scaricare" – in "*Modulistica e tabelle*" - una breve [guida](#) (riguardante il solo utilizzo del PC, perché per gli altri dispositivi, come accennato, è sufficiente ricorrere all'App Store o al Google Play); la *guida* potrà quindi aiutarvi nelle operazioni, peraltro semplici, di *installazione* e di *chiamata*.

Ora, una volta che la farmacia si sia "attrezzata" come sopra indicato, potrà immediatamente accedere al servizio richiedendo un *incontro di videoconferenza* con il collaboratore di riferimento, ma anche con chiunque altro di noi, inviando un'e-mail a videoconferenza@sediva.it (che è il nuovo indirizzo di posta elettronica istituito a questo scopo), oppure, se del caso, chiamando telefonicamente la Segreteria dello Studio; in ambedue le modalità, la farmacia indicherà – al suo primo accesso - il proprio "user id" ooVoo o *recapito* ooVoo, che verranno automaticamente memorizzati semplificando quindi le successive comunicazioni.

Il servizio di supporto e assistenza all'installazione e configurazione del programma di *videoconferenza* è raggiungibile contattando il nostro tecnico Sig. Secondo Flex al numero telefonico 06.80899254 ovvero sulla sua e-mail: secondo.flex@sediva.it.

(Sediva)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 19 MAGGIO AD OGGI

19/05/2014 - Nel nuovo redditometro può entrare in gioco anche la "famiglia di fatto" - QUESITO

Il mio compagno ha ricevuto una richiesta di documentazione ai fini del redditometro per il 2009 ma il suo tenore di vita, se guardiamo all'intera disponibilità della coppia e non soltanto al suo reddito personale, dovrebbe essere più che giustificato.

Ai fini del c.d. "redditometro", come forse è noto, la dimostrazione di una capacità di spesa superiore al reddito dichiarato può fornirsi anche facendo riferimento al c.d. *reddito familiare*, e dunque può così "giustificarsi" anche il figlio nullatenente che circoli in Ferrari o che acquisti un appartamento.

Ma una recente sentenza della Cassazione (n. 5365 del 07/03/2014) ha precisato che il *nucleo familiare* si identifica con la sola *famiglia naturale*, costituita dai coniugi conviventi e dai figli, aggiungendo che "la presunzione del concorso di tali soggetti alla produzione del reddito [...] trovando fondamento nel vincolo che lega le predette persone, e non già nel mero fatto della convivenza, esclude la possibilità di desumere da quest'ultima il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare".

La pronuncia si riferisce, però, al vecchio "redditometro", applicabile

fino al periodo d'imposta 2008, mentre con il nuovo – entrato in funzione dal 2009 - è la stessa Amministrazione finanziaria a mutare indirizzo, chiarendo (*Circ. 6/E/2014*) che dovrà tenersi conto, per quanto possibile, della famiglia "anagrafica" e non solo di quella "fiscale" ricomprendendo quindi nel "reddito familiare" anche quello prodotto dai figli maggiorenni, dagli altri familiari conviventi non fiscalmente a carico e, in generale, *dai conviventi di fatto*.

Questo nuovo indirizzo – che, prendendo atto e recependo i mutamenti sociali di questi ultimi anni, equipara in pratica la *famiglia legale* a quella *di fatto* - restituisce quindi "equità sociale" all'azione dell'accertamento, evitando deprecabili disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche.

(*stefano civitareale*)

20/05/2014 - Commissioni bancomat e carte di credito – QUESITO

A proposito di pos, di cui avete parlato recentemente anche Voi, potreste chiarirmi economicamente le implicazioni di pagamento via pos di scontrini di importo anche inferiore ad un euro o dei ticket sanitari? Mi risulta che si paga una percentuale ai titolari delle carte di credito che nel caso di American express, per esempio, supera il 2 %, e questo vuol dire che ogni 100 euro di ticket incassati per conto dello Stato (il ticket e' una tassa vera e propria) al farmacista ne arrivano 98; per me si tratta di un vero e proprio pizzo che va a gravare sulle attività commerciali di qualunque genere a vantaggio delle banche che lucrano sul lavoro di altri.

Dobbiamo in realtà confermarLe che le commissioni applicate nel ns. Paese dagli istituti di credito e dai circuiti interbancari che offrono il servizio POS (*Point of sale*), per consentire il pagamento dei clienti con carte bancomat ovvero con carte di credito, sono davvero tra le più alte in Europa.

Infatti, come del resto rileva anche Lei, queste commissioni si avvicinano, talvolta superandolo, al 2% degli incassi derivanti dalla c.d. *moneta elettronica*, con punte massime che arrivano quasi al 4% (!).

Per di più, vanno aggiunte anche altre voci "fisse", come il costo d'installazione del POS (che può essere anche di alcune centinaia di euro), gli invii periodici degli estratti conto e delle varie comunicazioni anche previste dalla legge e pertanto obbligatorie, e tutto questo in definitiva va ovviamente ad aggravare quel che Lei denuncia.

È chiaro quindi che una situazione del genere diventa insostenibile (specie per chi, come una farmacia, si vede comprimere ancor più la marginalità delle vendite, senza distinzione di sorta tra i ricavi derivanti dalla dispensazione di farmaci in regime SSN e le altre entrate) se sopraggiungono frequenti e spesso disallineati interventi del legislatore diretti a incentivare l'utilizzo della moneta elettronica. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle restrizioni poste alla circolazione del denaro contante, sia pure per finalità in qualche misura condivisibili, come il contrasto del riciclaggio dei capitali di provenienza illecita (v. su tutte la [Sediva News del 21/12/2011](#), la [Sediva News dell'08/03/2012](#) e la [Sediva News del 26/02/2013](#)), o la prevenzione di fenomeni evasivi o elusivi sul piano fiscale (era stato addirittura posto il divieto, poi fortunatamente revocato, del pagamento in contanti dei canoni di locazione ad uso abitativo: v. la [Sediva News del 04/03/2014](#)) o infine l'obbligo, introdotto di recente, di dotazione di POS per imprese e professionisti (v. [Sediva News del 06/03/2014](#)).

Può darsi tuttavia che qualcosa possa cambiare se la UE, come sembra, limiterà le commissioni sui pagamenti elettronici (ma le banche faranno opposizione ad oltranza...), uniformandole in tutti i Paesi membri; ma su questo se ne saprà di più tra qualche giorno.

(*mauro giovannini*)

20/05/2014 - L'eliminazione del vecchio misuratore fiscale – QUESITO

Avendo acquistato in farmacia un nuovo registratore di cassa, che adempimenti sono previsti per l'eliminazione del vecchio?

Il vecchio registratore, essendo cessata la sua funzione anche fiscale presso la farmacia, deve essere in primo luogo "defiscalizzato", prescindendo dalla sua successiva destinazione (permuta, vendita,

cessione, rottamazione, ecc.).

Le operazioni di *disinstallazione* vanno effettuate con l'assistenza di un tecnico abilitato che provvederà: *a*) ad annotare l'avvenuta disinstallazione sul libretto di dotazione fiscale dell'apparecchio, a farne una fotocopia e a stampare integralmente i dati contenuti nella memoria fiscale, e ad autenticare con la sua firma tutta questa documentazione, che dovrà essere conservata dalla farmacia per un biennio a partire dalla data dell'ultima operazione riportata; *b*) a inviare al competente ufficio fiscale, entro il giorno successivo a quello della disinstallazione, l'apposita dichiarazione prevista dall'art. 8 del D.M. 23/03/1983.

In caso di cessione, poi, dell'apparecchio ad un altro soggetto, l'originale del libretto di dotazione dovrà essere consegnato a quest'ultimo per l'attivazione del misuratore fiscale presso il proprio esercizio.

(*stefano civitareale*)

21/05/2014 - La ripartizione degli oneri accessori tra locatore e conduttore

La Confedilizia e le maggiori rappresentanze sindacali degli inquilini hanno concordato una *tabella* di ripartizione tra *locatore* e *conduttore* delle spese inerenti ad un immobile oggetto di locazione. Tenuto conto dell'alto tasso di litigiosità in materia, può essere utile consultare – come pratico *vademecum* - questa *tabella* che potrà essere consultata nel sito Sediva in "*Modulistica e tabelle*".

(*Studio Associato*)

22/05/2014 - Catasto: il rifiuto del classamento proposto dal contribuente deve essere motivato

L'attribuzione o la revisione della rendita catastale di una unità immobiliare avviene normalmente a cura di un tecnico (di fiducia dell'interessato) abilitato per mezzo della c.d. DO.C.FA (*DOcumentazione Catasto FAbbricati*) e l'amministrazione finanziaria ha un anno di tempo - termine, peraltro, riconosciuto come *non perentorio* - per contestare il classamento *proposto* dal contribuente.

Ma una recente decisione della Suprema Corte (*Cass. Civ. Sez. VI n. 3394 del 13/02/2014*) ha precisato che il provvedimento di revisione dell'A.F. deve fornire elementi sufficienti a *motivare* l'eventuale rifiuto della rendita proposta dal contribuente, e questo per permettergli eventualmente di far valere anche in giudizio le sue ragioni.

Tale esigenza si appalesa maggiormente – continua la Cassazione – considerando che il nostro sistema catastale (in fase di revisione, come sappiamo, per effetto della riforma fiscale in corso) non brilla certo per sintesi e chiarezza, risultante com'è dalla stratificazione di norme emesse nell'arco di più di sessanta anni, con tutti i connessi intuibili problemi di lettura e di coordinamento.

(*stefano civitareale*)

22/05/2014 - La decorrenza fiscale della variazione delle quote sociali – QUESITO

Nel corso del 2013 è mutata la compagine sociale della nostra Snc che gestisce la farmacia di famiglia. Mia moglie, titolare di una quota del 30%, ha ceduto il 20% a nostro figlio che non faceva parte della società e io, titolare del 60%, ho ceduto il 20% all'altro figlio che già era in società al 10%.

Agli effetti della tassazione degli utili, tutte queste variazioni da quando decorrono?

Stando al secondo comma dell'art. 5 del TUIR, "*Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta...*".

Secondo la prassi ministeriale la disposizione va interpretata nel senso che in caso di modifica della compagine societaria con l'ingresso di nuovi soggetti, i nuovi assetti societari rilevano - anche ai fini fiscali - fin dal periodo d'imposta in cui è avvenuta la modifica.

Nella vicenda prospettata, quindi, le percentuali di partecipazione fiscalmente rilevanti per il 2013 – che dovranno quindi essere prese in considerazione già per la prossima dichiarazione dei redditi - sono

esattamente quelle “fotografate” al 31 dicembre, risultanti dunque dagli atti intervenuti nel corso dello stesso anno.

(fernanda boffi)

23/05/2014 - La conversione in legge del “decreto-casa” e il comunicato stampa del Ministero dell’Economia sulla TASI

Il Parlamento ha convertito in legge il “decreto-casa” apportando alcune modifiche a disposizioni contenute nell’originario provvedimento governativo (v. *Sediva News* del 4/4/2014).

In particolare, la riduzione per il periodo 2014-2017 dell’aliquota (la ben nota “cedolare secca”) *dal 15 al 10%* sugli affitti di immobili abitativi a canone concordato si applicherà anche alle abitazioni date in locazione a cooperative o a enti senza scopo di lucro, *purché sublocate a studenti*.

Inoltre, il tetto di € 10.000,00 per il *bonus mobili* torna ad essere “libero”, essendo stata eliminata la disposizione contenuta nella Legge di stabilità 2014 secondo cui il *credito d’imposta* in oggetto non poteva superare la spesa effettivamente sostenuta per la ristrutturazione dell’unità immobiliare di destinazione dei mobili ed elettrodomestici acquistati.

Ma è stata anche introdotta una norma che farà certamente discutere anche nelle aule giudiziarie.

Infatti, la Consulta ha recentemente dichiarato incostituzionale la disposizione destinata a contrastare i contratti di affitto ad uso abitativo in “nero” (d.lgs. 23/2011), cioè non registrati, che prevedeva in particolare l’applicazione *ex lege* di una durata di quattro anni a decorrere dalla data di registrazione (evidentemente a cura del conduttore che ne aveva interesse), nonché la determinazione di un canone annuo in misura pari al triplo della rendita catastale (per un importo quindi inferiore ai canoni di mercato).

Tale disposizione, vale la pena rammentarlo, si applicava anche nell’ipotesi in cui il contratto di locazione, ancorché registrato, indicasse un ammontare inferiore a quello effettivo, oppure laddove non fosse stato registrato un contratto di comodato che simulava una vera e propria locazione.

Conseguentemente, avrebbero riacquisito efficacia le originarie pattuizioni tra il locatore e il conduttore, senza possibilità per quest’ultimo di poter beneficiare degli effetti della norma dichiarata incostituzionale.

Con il provvedimento in esame, invece, questi effetti verrebbero fatti salvi fino al 31/12/2015, in attesa dell’ulteriore intervento (molto probabile) della Corte.

E’ stato infine previsto anche un incremento per il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.

Da ultimo, sempre con riferimento agli immobili abitativi, il Ministero dell’Economia ha annunciato con un *comunicato stampa* il rinvio parziale della TASI (la *Tassa sui servizi indivisibili* che, come sappiamo, si applica a differenza dell’IMU anche alla *prima casa*); in particolare, secondo il *comunicato*, la scadenza del 16 giugno - in tutti i comuni che non abbiano deliberato tempestivamente le aliquote da applicare che, come poi è emerso al momento della stampa di questo numero del Notiziario, sono oltre 6000 - sarà prorogata al 16/09/2014 per le *secondo case* e invece al 16/12/2014 per le *prime case*. Ma le ultimissime notizie danno un rinvio al 16/10/2014 quale scadenza per il versamento della prima rata sia per le *prime* che le *secondo case*.

Insomma, tra gli immobili ubicati nei comuni che hanno deliberato le aliquote TASI (2000) e gli immobili ubicati negli altri comuni (6000), tra una scadenza prorogata e una non prorogata, si è scatenato l’ennesimo stato di massima incertezza e confusione, a danno soprattutto, come è ovvio, dei cittadini/contribuenti.

(Studio Associato)

26/05/2014 - La candidatura a Sindaco di un titolare di farmacia nel comune - QUESITO

Sono candidato sindaco in un comune di 9.300 abitanti circa dove c’è una farmacia comunale, ma sono anche titolare di una farmacia privata nello stesso comune.

Ci potrebbero essere problemi nel caso fossi eletto sindaco? Mi è stato infatti detto che come sindaco diventerei titolare di due farmacie, quel che però la legislazione vigente non consente.

Il Sindaco non assume in nessun caso – *in quanto tale* – la titolarità

di una o più farmacie comunali, che resta sempre infatti in capo all’Ente - *in quanto tale* - che poi può gestire l’esercizio o gli esercizi farmaceutici comunali nelle varie forme previste dalla legge.

Inoltre, il T.U. degli Enti locali non prevede (dal 2000, anno della sua approvazione ed entrata in vigore) alcuna forma di *ineleggibilità* o *incompatibilità* tra la veste di Sindaco e quella di titolare in forma individuale (o di socio di società titolare) di una farmacia anche se ubicata nel comune.

Pertanto, ove sia eletto, Lei potrà senz’altro mantenere la titolarità della Sua farmacia ed anche evitare di nominare un sostituto nella direzione responsabile dell’esercizio, a meno che – eventualità nel concreto piuttosto improbabile – l’esercizio della carica Le impedisca di attendere con regolarità alla sua conduzione professionale e/o economica.

(stefano lucidi)

26/05/2014 - Deducibile la spesa per riviste di aggiornamento professionale - QUESITO

Sono titolare di farmacia e acquisto periodicamente delle riviste scientifiche necessarie per il mio aggiornamento professionale. La relativa spesa è deducibile dal reddito della farmacia? E che documentazione mi deve essere rilasciata all’atto dell’acquisto?

La spesa in questione, riguardando pubblicazioni scientifiche in materia chimico-farmaceutica, è integralmente deducibile dal reddito della farmacia, essendo perfettamente inerente all’attività esercitata.

Per quanto riguarda la documentazione, trattandosi di operazioni escluse da Iva nel passaggio rivenditore/acquirente finale (ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 633/72), sarà sufficiente una *ricevuta* sufficientemente dettagliata attestante l’acquisto dei beni, anche se ormai per la verità tutti i rivenditori del settore emettono ugualmente una *fattura* pur senza l’esposizione dell’Iva proprio perché, come detto, non dovuta.

(valerio pulieri)

27/05/2014 - La DCR e l’importo da battere “a scontrino” - QUESITO

Sono un giovane farmacista e lavoro sia al banco che alla contabilità della farmacia in cui sono dipendente, e vorrei chiarimenti sulla registrazione della distinta contabile asl in cui vi sono acconti per l’anno successivo.

La distinta è così formata: Importo lordo = 52952,05; importo sconti = 3777,67; differenza = 49174,38; trattenute varie (enpaf, sindacali, ecc) = 526,16; differenza = 48648,22; importo ticket riscossi = 8344,59; recupero acconto 2013 = 27170,10; accredito acconto anno nuovo = 22947,19; netto da liquidare = 36080,72.

Il titolare mi ha detto di battere lo scontrino a credito pari a 36080,72+526,16 (trattenute).

Vi chiedo se l’importo che andrà a ricavo (su cui scorporare l’iva) nell’anno 2013 è pari a 40829,79 (48648,22-8344,59+526,16).

Successivamente, quando sarà incassata la distinta, verrà battuto l’importo di 36606,88.

Invece il commercialista della farmacia calcola il ricavo su 36606,88 su cui scorporerà l’iva. Qual è la procedura corretta?

L’importo da battere “a credito” all’atto dell’emissione della DCR è pari all’*importo lordo* al netto degli *sconti* e del *ticket* anticipato dal cittadino all’atto della consegna del farmaco, e però, a rigore, *al lordo delle trattenute*.

Queste ultime, infatti, costituiscono un costo da contabilizzare nel conto economico anche se per esigenze di semplificazione vengono rimosse in occasione della liquidazione della “distinta”, non riducendone tuttavia né l’imponibile né l’iva.

L’importo “da battere”, inoltre, deve comprendere l’acconto corrisposto per l’anno in chiusura (da considerarsi con il segno “-”) e quello richiesto per l’anno in corso (con il segno “+”).

In definitiva, l’ammontare indicato come “da battere” nell’esempio proposto nel quesito, quindi, ci sembra corretto.

Tuttavia, esigenze di praticità possono consigliare di “rinunciare” per il solo importo delle trattenute al meccanismo dell’*esigibilità differita dell’iva* (ben noto alle farmacie), versando immediatamente l’iva relativa a tale modesto ammontare, senza attendere l’effettivo incasso e quindi battere lo scontrino a credito “*da liquidare*” all’atto

dell'emissione della DCR per la somma già indicata al netto delle ritenute e perciò, sempre facendo riferimento all'esempio proposto nel quesito, pari ad € 36.080,72.

Con riferimento ai ricavi maturati, invece, questi devono essere conteggiati senza considerare il "gioco" degli acconti – che attiene notoriamente alla regolazione finanziaria delle partite e non alla loro liquidazione – e dunque sono pari all'importo lordo al netto di sconti e ticket, e cioè (ancora riferendoci all'esempio del quesito) a 52.952,05-3.777,67-8.344,59=€ 40.829,79, comprensivo anche delle trattenute che, come accennato, pur se scomputate nella DCR, in realtà rappresentano un costo da contabilizzare come tale nel conto economico della farmacia.

(roberto santori)

28/05/2014 - Partecipanti in forma associata collocati nelle retrovie della graduatoria pugliese - QUESITO

Insieme a mia sorella e ad una amica siamo collocate al ...esimo posto nella graduatoria provvisoria del concorso pugliese.

Mia sorella è dipendente di una società privata e vorrei sapere se per accettare la sede è necessario che lei si licenzi.

Ho visto che in graduatoria figurano molti professori universitari e ricercatori e non penso che loro abbandoneranno il posto di lavoro per accettare una farmacia se non in casi di particolare convenienza.

La Regione Puglia sta per pubblicare la graduatoria definitiva del concorso straordinario (anche all'esito di rilievi e/o contestazioni riguardanti il punteggio attribuito ai partecipanti) e quindi si appresta a interpellare i concorrenti utilmente graduati per l'indicazione delle sedi prescelte.

Nel vostro caso dovrete elencare naturalmente n. ... sedi (iniziando, sperando in un... miracolo, da quelle da voi ritenute più interessanti), avendo conseguito il ...esimo posto in graduatoria; successivamente, la Regione vi indicherà la sede assegnata, che potrete quindi accettare o non accettare.

In questa seconda eventualità, come noto, sarete escluse definitivamente dalla graduatoria; in caso invece di accettazione della sede offerta, una volta conseguita – al compimento delle varie formalità – la titolarità sociale della farmacia, dovrete provvedere all'apertura dell'esercizio entro 180 giorni dal rilascio del provvedimento, pena l'esclusione dalla graduatoria ai sensi dell'art. 12 lett. g) del bando di concorso (è una clausola in questo caso legittima perché la Puglia, al pari della Toscana, ha espressamente previsto, con una recente disposizione di legge "ad hoc", anche tale causa di esclusione).

Sempre dopo l'accettazione, inoltre, ed è questo un altro aspetto per voi importante, dovrete anche formare, cioè costituire con rogito notarile, la società di persone (snc o sas) cui dovrà essere rilasciata la titolarità della farmacia, che dunque spetta alla *società come tale* (e non ai soci in regime di *contitolarità* tra loro, come ha immaginato il diverso avviso ministeriale più volte da noi criticato).

Senonché, "la partecipazione alle società ecc.", recita il primo comma dell'art. 8 della l. 362/91, "è incompatibile", tra l'altro, "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato"; quindi - nonostante la *ratio* della disposizione possa indurre a credere che in realtà il socio non debba versare in nessuno di quei casi di incompatibilità *soltanto quando la società cui egli partecipa venga ad assumere la titolarità di una farmacia* – c'è il rischio concreto che la regione pugliese (guardando al mero dato testuale della norma) possa invece richiedere ai concorrenti in forma associata assegnatari di una sede di rimuovere l'eventuale incompatibilità ancor prima o comunque non oltre il momento stesso della formazione della società tra loro.

Sua sorella, pertanto, dovrebbe interrompere definitivamente il rapporto di lavoro prima di allora, con l'eventualità ulteriore – in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso – che il datore di lavoro possa trattenere sull'importo a lei spettante alla cessazione del rapporto l'indennità corrispondente appunto al mancato preavviso.

Quanto ai "professori universitari" e ai "ricercatori" utilmente graduati, forse in qualche caso potranno anche rinunciare all'assegnazione di qualsiasi sede già in fase di interpellato (con la conseguente loro immediata esclusione dalla graduatoria) e dare così modo ai concorrenti che li seguono di "scalare" qualche posizione. Ma perlopiù questa sarà una scelta degli interessati che potrete

conoscere e "apprezzare" soltanto quando vi sarà stata ormai assegnata la sede a voi spettante secondo il gioco degli interpellati e delle graduatorie delle preferenze espresse dai concorrenti che vi precedono, e dunque in pratica di quell'ipotetica scelta di "professori universitari" e "ricercatori" non potrete generalmente beneficiare.

A goderne, semmai, saranno i concorrenti non inclusi nel primo interpellato e perciò collocati in graduatoria in una posizione in ogni caso inferiore alla vostra.

Sono meccanismi forse ingiusti ma ormai non equivoci sui quali del resto ci siamo già intrattenuti ampiamente (v. in particolare *Sediva news* 24/2/14: "Se il concorrente meglio graduato non accetta la sede assegnatagli"): in sostanza, la vs. collocazione nella graduatoria non vi può ragionevolmente far credere nell'assegnazione di una sede di grande appetibilità, e comunque sta di fatto che, se non accetterete quella offerta, non potrete confidare in un secondo interpellato.

(gustavo bacigalupo)

29/05/2014 - Gli 80 euro spettano anche alla colf, anche se... - QUESITO

La ns. collaboratrice domestica ci chiede se ha diritto anche lei al bonus di € 80,00 introdotto dal Decreto Renzi, come sembrerebbe da quel che abbiamo letto sui giornali.

Come regola generale il *bonus* – introdotto dall'1 del D.L. 24/04/2014 n. 66 - viene riconosciuto dai *datori di lavoro-sostituti d'imposta* già a partire dalla retribuzioni del mese di maggio 2014.

In particolare, proprio perché *sostituti d'imposta*, costoro recupereranno il *bonus* erogato compensandolo sulle ritenute relative a ciascun periodo di paga e, per l'eventuale differenza, sui corrispondenti contributi previdenziali (*Cir. AE n. 8/E/2014*).

Invece, per i rapporti di lavoro in cui il datore non funge da *sostituto d'imposta* (come quello appunto di collaborazione domestica), i lavoratori potranno richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014 – e, quindi, non prima di giugno-luglio 2015 - secondo modalità che saranno specificate nelle istruzioni relative ai modelli dichiarativi, potendo in ogni caso sia utilizzare il credito stesso in compensazione per il pagamento di altre imposte e/o contributi, e sia richiederlo a rimborso.

In definitiva quindi, come del resto abbiamo già precisato qualche giorno fa (v. *Sediva news* 13/5/14: "Il dl. governativo sul bonus di 80 euro ai dipendenti (e altro)", il *bonus Renzi* spetta anche alle *colf*, pur se dovranno aspettare qualche tempo per goderne effettivamente).

(valerio salimbeni)

29/05/2014 - Scontrino fiscale e apparecchi automatici - QUESITO

Nella nostra farmacia per l'utilizzo degli apparecchi automatici per l'auto-misurazione della pressione, della glicemia e del colesterolo, usiamo dei gettoni venduti dalla cassa alla clientela che ne fa richiesta. E' necessario battere lo scontrino fiscale anche per queste cessioni?

A meno che il cliente non richieda lo *scontrino parlante* per poter beneficiare della detrazione fiscale, le *cessioni* e le *prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta* sono espressamente esonerate dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale (cfr. art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.R. 696/2006).

L'esonerazione, però, non si estende all'obbligo di *registrazione* dei relativi corrispettivi i quali, pertanto, devono essere annotati nell'apposito registro negli stessi termini e con le stesse modalità riguardanti tutti gli altri corrispettivi "scontrinati" dalla farmacia.

A fine giornata sarà perciò necessario battere uno *scontrino fiscale riepilogativo* per l'importo risultante dal contatore dell'apparecchio - corrispondente al numero dei gettoni utilizzati nel giorno stesso - in modo da riepilogare anche questi corrispettivi nel totale giornaliero incassato da annotare, per l'appunto, nel relativo registro.

(paolo liguori)

30/05/2014 - Il contratto a termine dopo la conversione in legge del jobs act - QUESITO

Ho necessità di assumere un magazziniere ma soltanto a tempo determinato; credo che ora sia possibile senza grandi difficoltà.

Il *jobs act* contiene – sul contratto a tempo determinato (e non solo) –

norme ormai definitive, perché il dl. 34/2014 è stato convertito (con modificazioni) con la l. 16/5/2014 n. 78, pubblicata nella G.U. n. 114 del 19 maggio ed entrata in vigore il giorno successivo.

Della disciplina di questa tipologia lavorativa contenuta nel dl. abbiamo parlato nella Sediva news del 19/3/14 (“*Nuove assunzioni di personale in farmacia: è preferibile generalmente attendere il definitivo jobs act renziano*”), e quindi possiamo ora dar conto soprattutto delle modifiche introdotte in sede di conversione.

Come si ricorderà, la *Riforma Fornero* (l. 92/2012) – che, forse è noto, sembra destinata ad essere via via “spacchettata” e pressoché ridisegnata dal nuovo Governo – permetteva di omettere la *causale* (in particolare, le famose “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”) soltanto nel primo rapporto di lavoro a tempo determinato (salve previsioni diverse nei contratti collettivi), il quale in ogni caso non poteva durare più di 12 mesi.

Invece, l'*acausalità* è stata ora eliminata per l'intero periodo massimo di durata del contratto che a sua volta è stata elevata *da 12 a 36 mesi*, con la possibilità – all'interno del periodo, s'intende – di prorogare il rapporto *fino a cinque volte* alla sola condizione che il lavoratore sia adibito alla stessa attività lavorativa per la quale è stato originariamente assunto.

Quanto al numero dei lavoratori assunti con *contratto a termine*, non può superare il limite del 20% rispetto al totale delle unità impiegate, ma alle aziende fino a 5 dipendenti (come gran parte delle farmacie) è comunque concessa l'assunzione a tempo determinato di un'unità lavorativa.

Va anche precisato che il superamento del limite comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pari al 20% della retribuzione complessiva se il lavoratore “eccedente” è soltanto uno, ovvero del 50% se gli “eccedenti” sono più di uno.

Infine, le nuove disposizioni sui *contratti a termine* (come anche quelle sull'apprendistato) si applicano ai soli rapporti costituiti dal 20/5/2014 u.s., che è appunto la data di entrata in vigore della legge di conversione, fermi tuttavia gli effetti prodotti *medio tempore* dal dl. convertito; e il datore di lavoro che a quella data avesse superato il limite del 20% può mettersi in regola entro il 31/12/2014, sottraendosi pertanto al pagamento della sanzione amministrativa.

In conclusione, nell'assunzione di un magazziniere a tempo determinato Lei non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà.

(giorgio bacigalupo)

3 – **NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)**

➤ **Il jobs act è legge definitiva**

L. 16/5/2014, n. 78 (in G.U. 19/05/14, n. 114)

Con le immancabili modificazioni, infatti, è stato convertito in legge il dl. 34/2014: v. sopra *Sediva news* 30/05/2014

➤ **Ora in Campania il dispensario è liberamente istituibile**

L.R. Campania 6/05/2013 n. 5 (in *Burc* 07/05/2013, n. 24)

Come rileviamo sempre più spesso, anche i legislatori regionali tendono talora a cogliere l'occasione della propria legge finanziaria per introdurre disposizioni “spot” che nulla hanno di... finanziario.

Qui, ad esempio, è stata innestata nella Finanziaria campana 2013 (oltre all'inevitabile norma transitoria) una disposizione sui dispensari farmaceutici che recita: “*Per garantire e migliorare il servizio farmaceutico territoriale nelle zone rurali e turistiche, le amministrazioni locali rilasciano le necessarie autorizzazioni ai dispensari farmaceutici. Le disposizioni in contrasto si intendono abrogate*”.

In pratica, come si vede, c'è il via libera all'istituzione di dispensari – parliamo naturalmente di quelli *permanenti* perché sugli *stagionali* le regioni comprensibilmente non sono mai intervenute – del tutto svincolata dalla *vacanza* della sede farmaceutica nei cui confini rientri la frazione da servire; è una norma, dunque, che sul territorio regionale *deroga* alle disposizioni statali di cui all'art. 6 della l. 362/91 (sostitutive del terzo, quarto e quinto comma della l. 221/68).

Siamo personalmente favorevoli a questo intervento regionale (come a tutti quelli congeneri), che comunque non è il primo né sarà l'ultimo a disporre in tal senso; in controtendenza c'è stata soltanto la recente e un po' misteriosa soppressione della *proiezione* toscana. Ma sul tema in generale, non appena ne avremo tempo e spazio, torneremo ancora rispondendo anche a una precisa domanda del farmacista che cortesemente ci ha segnalato il provvedimento campano.

➤ **Insindacabilità delle scelte comunali sull'organizzazione del servizio farmaceutico**

Tar Friuli - sent. 14/05/2007, n. 196

Il contenuto della decisione è nel titolo.

➤ **Anche le scelte comunali sull'organizzazione del servizio farmaceutico vanno motivate**

Tar Toscana – sent. 14/05/2007, n. 788

Anche qui il titolo dice tutto, che, come vediamo, è l'esatto contrario della decisione dei giudici triestini; anche l'orientamento al riguardo del Consiglio di Stato ha lasciato sinora parecchio a desiderare l'interprete, perché continua ad essere – ora come tanti anni fa - un po' ballerino.

Il vero pomo della discordia è in realtà la *discrezionalità amministrativa*, una categoria ben delineata in astratto sia in giurisprudenza che in dottrina, ma molto meno definibile nel concreto.

Ad esempio, se guardiamo all'art. 11 del dl. Cresci Italia, l'importante e significativo ampliamento delle finalità pubblicistiche, che per legge deve ora perseguire un provvedimento (come quelli di revisione della p.o., cui le due decisioni si riferivano) inerente all'organizzazione sul territorio del servizio farmaceutico (capillarità, accessibilità, equa distribuzione, cura delle zone meno abitate), dovrebbe aver allo stesso modo accentuato - proprio come sembra credere il Tar Toscana e diversamente dal pensiero del Tar Friuli - gli obblighi motivazionali dei comuni, da ritenere anzi ulteriormente irrobustiti, almeno questo ci pare scontato, dalla situazione più o meno potenziale di *conflitto di interessi* in cui i comuni versano o possono versare (anche se quello del *conflitto di interessi* è un tema che comincia quasi ad annoiare...).

Ma, come accennato, neppure il CdS mostra di propendere decisamente per una tesi o per l'altra, e la sensazione è piuttosto quella di un problema senza soluzione, almeno finché resisterà “questo” diritto amministrativo.

➤ **Quando l'assegno divorzile corrisposto in unica soluzione risulta deducibile**

Corte di Cassazione – Sez. Civile – sent. 22/02/2014, n. 4402

Mentre è pacifico che le somme corrisposte all'ex coniuge *una tantum* sono *indeducibili* fiscalmente (v. su tutte Cass. 1002/2012 e Agenzia delle Entrate Ris. 153/E/2009 e [Sediva News del 20/11/2013](#)) mancando il requisito della periodicità, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto deducibili dal reddito – con una decisione condivisibile – gli importi corrisposti in un'unica soluzione in virtù di un accordo transattivo avente ad oggetto pregressi assegni periodici di mantenimento non corrisposti alle scadenze prescritte dalla sentenza di separazione.

➤ **Quando il reato di omesso versamento IVA non è punito penalmente**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 12/05/2014, n. 19426

Allineandosi ad una sua recente decisione (v. Cass. – Sez. T. – sent. 21/01/2014 n. 2614, riportata nella “pillola”: “*L'unica esimente al reato di omesso versamento dell'Iva rimane la causa di forza maggiore*”, in *Piazza Pitagora* n. 660 del

28/03/2014), la Suprema Corte conferma che il mancato versamento di Iva risultante dalla dichiarazione annuale dei redditi, per un importo superiore a 50 mila euro, non è perseguibile penalmente (come invece dispongono gli artt. 10bis e 10ter del D.Lgs. 74/2000) laddove il comportamento del contribuente sia dipeso da una grave crisi di liquidità determinata da circostanze eccezionali e non preventivabili, cioè, in sostanza, per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e a lui perciò non imputabili.

➤ **La durata “effettiva” della verifica fiscale**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 21/05/2014, n. 11183

I giudici del Palazzaccio hanno ribadito il termine di trenta giorni (ex art. 12 dello Statuto del Contribuente) quale durata massima di permanenza, dovuta a verifiche fiscali, degli operatori civili o militari dell'A.f. presso la sede del contribuente, un termine (che resta comunque prorogabile per ragioni strettamente attinenti alla particolare complessità delle operazioni di verifica) da computare peraltro tenendo conto dei “giorni lavorativi di effettiva presenza degli operatori” in azienda.

➤ **La documentazione non presentata in sede di questionario dell’Agenzia delle Entrate**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 14/05/2014, n. 10489

Gli Ermellini hanno stabilito che i documenti, che non vengono forniti in prima “battuta” all’A.f. in risposta agli inviti (ex art. 32 del DPR 600/73, ovvero ex art. 51 del DPR 633/72), non possono essere poi prodotti nel contenzioso tributario eventualmente instauratosi tra il contribuente ed il Fisco, neppure ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/92 che fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in grado d’appello.

➤ **I chiarimenti del Fisco sulla corretta compilazione delle dichiarazioni dei redditi**

Agenzia delle Entrate – Circ. 21/05/2014, n. 11/E

Proprio a ridosso delle scadenze fissate per la redazione dei vari tipi di dichiarazione dei redditi, con il recente documento di prassi pubblicato dall’Agenzia delle Entrate vengono, tra l’altro, fornite importanti delucidazioni sul corretto trattamento fiscale di alcuni oneri come le spese sanitarie, il c.d. “bonus mobili” in concomitanza di ristrutturazioni edilizie e le spese per il risparmio energetico, nonché sull’effettività imponibilità dei canoni di locazione non percepiti.

➤ **Il criterio del “prezzo-valore” nelle compravendite immobiliari con pagamenti successivi al rogito notarile**

Agenzia delle Entrate – Ris. 20/05/2014, n. 53/E

Nelle compravendite immobiliari la determinazione della base imponibile per il pagamento delle imposte di registro ed ipo-catastali secondo il c.d. “prezzo-valore”, ai sensi dell’art. 1, co. 497 della L. 266/2005 (Legge Finanziaria per il 2006), può essere fatta per *opzione* anche quando i contraenti convengano nel rogito che una parte del prezzo dell’immobile sia eventualmente corrisposto dal compratore in data successiva alla stipula dell’atto.

(Studio Associato)

4 – SCADENZE FINE MAGGIO 2014 E GIUGNO 2014

30/05 - Deposito del bilancio, del relativo verbale assembleare, dell’elenco dei soci e dell’eventuale “Relazione sulla gestione” e “Relazione del Collegio Sindacale” presso la Camera di Commercio (questo, però, soltanto per le società di capitali ed assimilate che hanno approvato il bilancio il 30/04/2014, cioè entro i 120 giorni

successivi alla chiusura dell’esercizio).

31/05 - Presentazione del Mod. 730/2014 al CAF o al professionista abilitato da parte dei dipendenti e pensionati che intendono avvalersi di questa forma di dichiarazione dei redditi in luogo del mod. UNICO 2014.

09/06 - Pagamento della tassa annuale sulle unità da diporto riferita al periodo 1/5/2014–30/4/2015

16/06 - Versamento mediante *F24 online* di: iva relativa al mese di maggio 2014 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di maggio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto*, nonché per gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, e sempre relativi al mese di maggio.

16/06 - Versamento della *prima rata* della TASI (*tassa sui servizi indivisibili*) dovuta dai proprietari utilizzatori degli immobili o dagli inquilini e della *prima rata* dell’IMU (*imposta municipale propria*), la quale notoriamente, a differenza della TASI, non è dovuta sulla *prima casa e relative pertinenze*.

E però, mentre per l’IMU la citata scadenza vale, secondo le regole ordinarie, per *tutti* i comuni, e quindi per *tutti* gli immobili italiani (che ovviamente non siano *prima casa*), per la TASI quella del 16/6 è una scadenza che vale soltanto per gli immobili (comprese le *prime case*) ubicati nei soli comuni, che sono circa 2000, che hanno deliberato entro il 23 maggio u.s. le aliquote applicabili.

Quanto agli altri 6000 comuni, la TASI sulla *prima casa* sembra debba essere versata in un’unica soluzione al 16/12, e invece quella sulle *seconde case* dovrebbe essere pagata in due soluzioni: la prima entro il 16/9 o forse entro il 16/10 e il saldo comunque entro il 16/12, anche se le ultimissime notizie danno un rinvio al 16/10/2014 quale scadenza per il versamento della prima rata sia per le *prime* che le *seconde case*.

16/06 – Versamento: del *saldo* 2013 e del *primo acconto* 2014 per le imposte (Irpef, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. Unico 2014 e per i contributi dovuti all’Inps dagli iscritti alla gestione c.d. separata o a quella artigiani e commercianti; inoltre versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro Imprese per l’anno 2014; peraltro, il versamento di tutti i detti tributi potrebbe essere slittato più avanti ma per i soli contribuenti soggetti a studi di settore, come avremo modo di verificare quanto prima.

30/06 - Versamento della *terza rata* (di quattro) dell’imposta sulla pubblicità

30/06 - Rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni societarie mediante redazione di apposita perizia giurata e versamento dell’imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni non qualificate) o del 4% (terreni e partecipazioni qualificate) rateizzabile in tre anni.

30/06 - Pagamento della *seconda di tre rate* dell’imposta sostitutiva relativa alle rivalutazioni di terreni e di partecipazioni societarie effettuate con apposita perizia giurata entro l’01/07/2013 e pagamento della *terza di tre rate* per le predette rivalutazioni effettuate con perizia giurata entro il 02/07/2012.

* * *